



ITAL NEWS

Il Piacere d'Assistervi

Foglio Informativo gratuito



Ideato da Rosario (detto Rino) Davoli - Responsabile Provinciale ITAL UIL Verona
Via N. Giolfino, 10 – 37133 Verona – tel. 045-8873126 – fax 045-534155 - verona@ital-uil.it - Giugno 2008

La Uil di Verona si rinnova

LUCIA PERINA E' IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DELLA CSP UIL VERONA

La nuova segreteria è così composta: Lucia Perina Segretario Generale (provenienza settore metalmeccanico), **Giuseppe Bozzini** (provenienza settore agroalimentare), **Gianluigi Meggiolaro** (provenienza edili, affini e legno), **Giorgio Facco** (provenienza settore grafici, informazione, spettacolo, telecomunicazioni, sport e televisione), **Marco Vesentini** (provenienza settore credito, esattorie e assicurazioni), componenti di Segreteria. Tesoriere: **Ernesto Tamburini** (provenienza settore Sanità ed Enti Locali).

Gli obiettivi della nuova Segreteria:

- rilanciare e potenziare la presenza della UIL nel territorio attraverso la qualità dei servizi.
- mettere al primo posto nell'azione sindacale la valorizzazione del lavoro e delle retribuzioni:
- rivendicare il giusto ruolo della UIL a Verona per raggiungere una maggior rappresentatività della nostra Organizzazione.

La nuova segreteria ha così ridefinito l'assetto dei servizi: **Rino Davoli** assume l'incarico di responsabile provinciale dell'ITAL di Verona (*Patronato e Immigrazione*), opererà prevalentemente nella sede di Verona e San Bonifacio, **Livia Meggiolaro** responsabile zonale sede di Bussolengo, opererà prevalentemente nella sede di Bussolengo e Villafranca di Verona, **Elena Zanca** responsabile zonale sede Isola della Scala. **Gigi Giordano** assume l'incarico di responsabile del CAF di Verona (*settore fiscale*).

NOTIZIE UTILI:

Congedo per gravi motivi di famiglia è riscattabile

Il congedo non retribuito (fino a due anni) per gravi motivi di famiglia può essere riscattato ai fini pensionistici.

I periodi dall'1/1/97 in poi sono riscattabili ai sensi dell'art. 4, c. 2, L. n. 53/2000. L'art. 1, cc. 789 e 790, L. n. 296/2006 ha esteso la riscattabilità anche ai periodi antecedenti.

Affitto dell'abitazione: detrazioni fiscali

Per la generalità degli inquilini titolari di contratti di locazione, a condizioni che tale contratto sia stipulato e rinnovato ai sensi della L. n. 431/98 e l'unità immobiliare locata sia adibita ad abitazione principale sono previste, dal 2007, delle detrazioni pari a 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e 150 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41.

MOBILITA'

Incompatibile con il lavoro autonomo. Con msg. n. 29669/2007 l'Inps ha affermato che l'indennità di mobilità è da ritenere incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività autonoma.

LIQUIDAZIONE PROVVISORIA

PENSIONI PUBBLICHE

La Corte dei conti, Sez. un. con la sentenza n. 7/2007 ha definitivamente chiarito che non vanno restituite le maggiori somme incassate a titolo di pensione provvisoria se il ritardo della liquidazione della pensione definitiva va oltre i termini prefissati per la sua definizione. L'istituto di previdenza non può pretendere il rimborso degli eventuali indebiti corrisposti, per il consolidarsi una situazione fondata sull'affidamento nella pubblica amministrazione.

A TUTTI I PENSIONATI: SANITA' SCUOLA – COMUNALI – ENTI LOCALI

Si segnala un'utile notizia, relativa al possibile aumento di pensione sull'Indennità Integrativa Speciale

REQUISITI:

1. essere stati collocati in pensione dopo il 29 gennaio 1983;
2. avere avuto alla data del pensionamento, un'anzianità di servizio inferiore a 40 anni;
3. avere avuto in quel momento, un'età inferiore per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

In presenza di tutte le condizioni sopra puntualizzate, si ha il diritto ad avere un aumento di pensione sull'indennità integrativa speciale in godimento anche se conglobata sulla pensione.

Gli aumenti, infatti, sono riferiti solo alla parte ridotta che è stata attribuita in sede di collocamento a riposo ai pensionati con meno di 40 anni di servizio o con meno di 60/65 anni di età (esempio: chi è andato in pensione con 30 anni di anzianità, ha avuto solo i 30/40 cioè tre quarti dell'intera indennità 40/40, che è invece stata attribuita

a chi è andato in pensione col massimo di anzianità 40 anni di servizio o al compimento del 60/65 anno di età).

Nell'esempio sopra fatto, il primo pensionato (meno anziano) ha tuttora gli aumenti periodici solo sui tre quarti dell'indennità intera, con una perdita monetaria di una certa consistenza, che naturalmente aumenta sommandosi mese su mese e anno su anno.

Per tale ragione, unitamente al conseguimento di tale conguaglio per il futuro, si potrà pretendere gli arretrati (per il periodo, ovviamente, successivo ai 65 o 60 anni di età).

L'INPDAP, fino ad ora si è rifiutato di corrispondere tale conguaglio, per cui è stato necessario fare causa avanti la Corte dei Conti che ha dato ragione ai pensionati.

Coloro che possedessero tutte le condizioni sopra indicate e volessero far valere le proprie ragioni o avere ulteriori informazioni, possono rivolgersi:
Patronato ITAL di Verona 045/8873126-127 - UIL Pensionati 045/8873119-120 - Uil FPL Rag. Pietro Girardi 045/8873115-123

TARIFFE ELETTRICHE AGEVOLATE: A CHI E DA QUANDO

Pubblicato di recente sulla Gazzetta ufficiale ma operativo dal 1° gennaio 2008, il decreto riguardante le tariffe elettriche agevolate per i cittadini in condizioni di "disagio economico" e per quelli in "gravi condizioni di salute" che hanno la necessità di servirsi di macchinari indispensabili per il mantenimento in vita.

Per i primi, la condizione necessaria è quella di avere un Isee non superiore a 7.500 euro; per i secondi, essere in possesso del certificato rilasciato da un medico specialista della competente Azienda

sanitaria locale che attesti la necessità delle macchine cosiddette "energivore".

La domanda, corredata della documentazione attestante tali condizioni, dovrà essere presentata al Comune di residenza e avrà, come già detto, effetto retroattivo.

Analoghe agevolazioni, in un prossimo futuro, saranno attuate anche per le bollette del gas. Per ulteriori informazioni rivolgiti alla sede UIL più vicina.

CERTIFICATI INAIL: GRATIS PER I LAVORATORI

I medici di famiglia, quelli generici e specialisti in regime libero professionale dovranno redigere i certificati di infortunio o malattia professionale senza chiedere onorari ai lavoratori, perchè saranno ricompensati dall'istituto assicuratore. E quanto precisa l'Inail nella circ. n. 39/2007



RISCATTO LAUREA

I lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza e i lavoratori soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria) possono coprire, con i contributi, il periodo del corso legale di laurea (non vengono presi in considerazione gli anni "fuori corso"). Gli anni riscattati saranno considerati validi ai fini del computo dell'età pensionabile anche per i lavoratori soggetti al regime contributivo.

TITOLI EQUIPARATI ALLA LAUREA

Sono equiparati alla laurea:

- la laurea conseguita all'estero purché sia riconosciuta o abbia valore legale in Italia;
- le lauree in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede.

Sono riscattabili anche i periodi di studio per conseguire il diploma di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria.

A seguito della normativa introdotta dal decreto legislativo 184 del 30 aprile 1997 in materia di riscatto di laurea, in vigore dal 12 luglio 1997, sono riscattabili anche, sempre che non siano coperti da contribuzione, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti:

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di specializzazione;
- i dottorati di ricerca, successivi alla laurea di durata non inferiore a due anni.

Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.

A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. E' necessario che i titoli conseguiti per i corsi di laurea siano rilasciati da un'università.

REQUISITI E DOMANDA

- Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
- aver versato almeno un contributo settimanale all'Inps in qualunque momento della vita assicurativa;
- i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto chiesto in altri regimi previdenziali.

Al modulo va allegato:

- il certificato rilasciato dall'Università che attesti il conseguimento del diploma di laurea o il tipo di diploma (in caso si tratti di diploma universitario diverso dalla laurea) e gli anni in cui si è effettivamente svolto il corso legale di studi;
- il mod. 01M/sost. rilasciato dal datore di lavoro che attesta la retribuzione percepita al momento della domanda.

Il riscatto può essere chiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità.

L'IMPORTO

L'importo è calcolato dall'Inps sulla base della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda. L'Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini per il pagamento e comunica la somma da pagare. L'importo può essere pagato in unica soluzione o fino a 120 rate mensili (dieci anni) senza interessi. Il riscatto potrà essere richiesto anche prima dell'inizio dell'attività lavorativa. In questo caso il contributo per ogni anno da riscattare è pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti (33%) al minimale imponibile per artigiani e commercianti (13.919 euro per il 2008).

Esempio:

Un neolaureato che intenda riscattare la laurea nel 2008 pagherà quindi 4.560 euro per ogni anno di studi ($13.819 \times 33\%$).

Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato o detraibile dall'imposta dovuta dalle persone di cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori), nella misura del 19% dell'importo stesso.

In particolare

- Il mancato versamento della prima rata nei termini indicati dall'Inps è considerato come rinuncia alla domanda.
- Il tardivo versamento della prima rata può essere considerato come nuova domanda.
- Se l'assicurato chiede la pensione quando ancora non ha finito di pagare le rate, le somme ancora dovute devono essere versate in un'unica soluzione.
- Se il riscatto è richiesto da un pensionato non è possibile ottenere il pagamento rateale e il relativo importo deve essere pagato entro 60 giorni.

Rapporti di lavoro domestico: nuove iscrizioni

Dall'11 gennaio 2008, i datori di lavoro domestico devono comunicare l'assunzione del lavoratore esclusivamente al Centro per l'Impiego del proprio comune, utilizzando l'apposita procedura telematica o inviando il modulo scaricabile dal sito internet del Ministero del Lavoro. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di proroga, trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sta trasferendo all'Inps le informazioni relative ai rapporti di lavoro pervenute ai Centri per l'Impiego da gennaio ad oggi. È possibile che in questa fase di avvio delle nuove procedure possa verificarsi qualche ritardo nelle operazioni. L'Inps sta procedendo sollecitamente ad acquisire le iscrizioni dei nuovi rapporti di lavoro comunicate dal Ministero del Lavoro e ad inviare i bollettini di conto corrente postale per il pagamento dei contributi. Nessuna preoccupazione, quindi, per le denunce di lavoro domestico effettuate nei primi mesi del 2008: si ricorda, infatti, che in caso di prima iscrizione, il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei trimestri già scaduti entro 30 giorni dalla data di invio dei bollettini e che entro tale termine non verrà applicata alcuna sanzione per ritardato versamento.

BANCARI:

Il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria prima dell'entrata in vigore della L. n. 247/2007 è stato certificato in funzione della disciplina dettata dalla L. n. 243/2004.

Pertanto ha precisato l'Inps nel msg. n. 2970/2008 l'assegno straordinario sarà erogato ai beneficiari fino alla scadenza

concordata fra azienda esodante e lavoratore al momento dell'accesso al fondo di solidarietà.

E' naturalmente fatto salvo il diritto del lavoratore di ottenere la prestazione pensionistica in anticipo, rispetto alla scadenza stabilita, nel momento in cui risultino perfezionati i nuovi requisiti stabiliti dalla legge n. 247/2007

COLLOCAMENTO DISABILI: esoneri nell'edilizia. L'art. 1, c. 53, L. n. 247/2007 ha stabilito che non sono tenuti ad assolvere agli obblighi di assunzione i datori di lavoro che operano nell'edilizia se pur limitatamente al personale di cantiere ed agli addetti al trasporto del settore.

Canone Rai: esenzione possibile a 75 anni

L'art. 1 c. 132, L. n. 244/2007 ha previsto l'abolizione (nel limite massimo di spesa di 500.000 euro annui) del pagamento del canone Rai, relativamente all'apparecchio ubicato nel luogo di residenza, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, senza conviventi e con un reddito proprio e del coniuge non superiore, complessivamente, ad euro 516, 46 per tredici mensilità. La misura è chiaramente rivolta agli anziani più bisognosi che vivono soli.

ITAL UIL IL PATRONATO CHE APRE ORIZZONTI NUOVI

L'Ital il patronato della Uil, rafforza in Italia e nel Mondo i suoi servizi per l'assistenza e la tutela del cittadino nell'esercizio dei suoi diritti fondamentali: previdenza, domande di pensione, prestazioni assistenziali, infortuni, malattie professionali, disoccupazione, mobilità, maternità, malattia, trattamenti di famiglia, tutela medico-legale ed altro.

CONTATTACI SUBITO PER CONOSCERE L'UFFICIO PIU' VICINO A TE:

NUMERO VERDE 800 085 303

